DIFESA, E RAGIONI

Di Biaggio, e Vincenzo Sagliocco

CONTRA

Maria Lombardo.

COMMESSARIO

Il Degnissimo, e Dottissimo Regio Consigliere
Signor D. ORAZIO GUIDOTTI.

In Banca del mag. Martino
Scrivano Martino.

J. M. J.

IL territorio di moggi XXVII., spettato a' fratelli Vincenzo, e Biaggio Sagliocco, come Nipoti *ex filia* di Biaggio Donadio, che a titolo di enfiteosi ne fu il primo acquirente, ben può paragonarsi all' infausto monile, da Vulcano con sì strano artificio composto, che, al favoleggiar de' Poeti, a chiunque mai sortì di goderlo cagionò sventure a ricolmo con aspre tenzoni, e piati; imperoche sebbene per più anni da Antonio Donadio, unico figlio maschio del suddetto Biaggio, si fusse un tal territorio goduto; pure soffrir dovette la gran sciagura di partire sceuro di Discendenti da questo Mondo. E dacchè nel 1765., pella di lui morte, a' descritti Fratelli pervenne, nel giro di ormai anni VIII. continovi si sono veduti ad ostinati litiggi barbaramente soggetti; se a pretenderlo si brigarono a gara Domenica, e Giuseppe Donadio, sorella, e cugino di Antonio, il Monastero di S. Sebastiano diretto padrone di quello, e Maria Lombardo vedova dell' istesso Antonio, ed erede.

Egli è vero, che l' una dopo l' altra le varie pretensioni di Costoro, comecchè insussistenti elle fussero, rimasero tutte risolute, ed estinte, cioè di Domenica colla di lei morte priva di discendenza: del Monastero colla recente Determinazione Reale: Della Vedova pella transazione con i suddetti fratelli seguita: E di Giuseppe colla sentenza poco fa promulgata dal S. R. C.

Ma che! Dopo tante procelle i miei sventurati Clienti han conseguito forse la calma? Certamente che nò; se il Donadio, richiamatosi dalla troppo giusta sentenza, non lascia di proseguirne, tuttocchè disperata, l' impresa: E la vedova Lombardo, esagerando insieme lesione, e varie mal pensate ragioni, a dispetto dell' istrumento di transazione, pel giro di più anni col suo confide-

siderevol vantaggio religiosamente eseguito, sconsigliata, e spergiura, ha quel giudizio, con somma confusione, poco fa nel S. C. irregolarmente promosso, per cui viene la presente scrittura fretolosamente formata.

Quindi nella decisione di una tal Causa sperano i bersagliati Fratelli, essere da una sì vana, ed affatto insussistente pretensione assoluti: Di rimanere altresì disciolti da quanto alla stessa Vedova, fuor di ragione, prodigamente coll' impugnata convenzione promisero: e Di ottenere l' emenda di quel dispendio, che per sola inescusabil colpa della medesima han finora pur troppo indebitamente sofferto.

Vissero nello spirato Secolo in Mileto, Casale di questa Città, due germani fratelli Biaggio, ed Ottavio Donadio: Questi nell' anno 1695. a dì 30. Luglio ottennero dal Ven. Monastero de' SS. Pietro, e Sebastiano di Dame Religiose di questa Città, per sollenne concessione *in emphyteusim*, l' util dominio di un territorio di moggi 54., nel Casale suddetto esistente, per l' annuo canone di ducati 324., alla ragione di ducati sei pel moggio, oltre ad altra contribuzione annoale di vettovaglie.

Un tal territorio [siccome alla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari si espose, ed indi fu nell' istrumento asserito] era seminatorio, ed arborato, e vitato di viti latine; e stava in quel tempo affittato per ducati cinque al moggio. Vale a dire, che di miglioraziomi, e di aumenti non eravi punto nè poco il bisogno, laddove il canone fu a un di presso pella quarta parte maggiore, e non piuttosto minore dell' attual rendita, convenuto, e prefisso.

Il Monastero espose alla Sagra Congregazione di volere un tal territorio dare a canone [per valermi delle propie parole] a Biaggio, ed Ottavio Donadio *ad tertium generationem*. Nel rescritto della Sagra Congregazione si accordò al Delegato la facoltà pella concessione *ad tertiam generationem tantum*. E nel decreto, che in seguela da Costui fu interposto si ripeterono le stesse parole, senza della minima menzione, ovvero preferenza di sesso; e senza veruna parola, che riguardasse la qualità ereditaria, *ut a fol.* 25. *ad* 34.

Egli è vero, che nell' istrumento, in cui del Rescritto, e del Decreto si trascrisse il tenore, si legge fatta la concessione alli due Fratelli, accettanti per i di loro Eredi, e successori, *tribus generationibus perdurantibus*; ma chi nol comprende, che tali parole furono dal Notajo, giusta il Notaresco costume, aggiunte; laddove nell' intervento, e nella dispositiva parte di qualsivoglia contratto sempremai al nome de' Contraenti si aggiugne, per immutabil stilo de' medesimi, *ed a loro Eredi, e Successori*?

Era-

ERano questi Fratelli ambidue maritati : ed ebbero dell' uno , e dell'altro sesso più figli; quindi fu che , senza pregiudizio dell' insolidità riguardo all'annuo canone, dovuto al Monastero padron diretto del territorio, questo, insieme col canone, in due porzioni eguali rimase *oretenus* fra di loro diviso ; e così posseduto fin a tanto che sopravvissero, *ut fol.* 185. *sig. man.*

Nacquero da Biaggio tre figli, cioè Antonio, Maria , e Domenica. E cinque ne rimasero di Ottavio, cioè Giuseppe , Alfonso, e tre Femmine .

Delle due figlie di Biaggio erasi Maria maritata a Bernardino Sagliocco fu padre de' miei Clienti: E Domenica a Gaetano Bellotta; onde allorchè lasciò il Biaggio di vivere , nella di lui metà del territorio, importante moggi 27., vi succedette Antonio . E nella metà di Ottavio vi succedettero i di lui figli tutti celibi , e viventi *pro communi*, *& indiviso*, siccome tuttocciò si raccoglie dall' istrumento *a fol.* 184. *ad* 196. E nella lite, agitata con Giuseppe Donadio, così fu da lui articolato, e da' suoi Testimonj deposto, *ut a fol.* 142. *ad* 151.

ANtonio passò a nozze con Maria Lombardo , e senza procrear mai figli, nel dì 24. Novembre 1765. terminò sua vita, *ut fol.* 44. Con avere prima instituita sua erede la suddetta sua Moglie in tutti gli beni suoi, consistenti in una casa, e giardino, siti in Mileto, e in molti effetti mobeli: e questa ne ottenne il decreto di preambolo, *ut fol.* 68.

Nel testamento però non parlò affatto del territorio enfiteotico di moggi 27., ben sapendo, che quello spettava a' Fratelli di Sagliocco suoi nipoti, come discendenti da Biaggio loro Avolo, ed eredi *sanguinis*; a' quali sapea pure spettare la metà de' suoi beni antichi, come esistenti nel Casale di Mileto , compreso nelle costumanze della nostra Città. Vale a dire , che intese lasciare a sua Moglie per gratitudine soltanto la metà de' suoi beni; senza recar pregiudizio a' suoi Nipoti , a' quali rimanea l' altra metà di questi, insieme coll' intero territorio suddetto.

Così giova il credere, per non dirsi, che l' avere instituita sua Moglie erede nella proprietà, e non già nel solo usofrutto , siccome costumasi a' un di presso da tutti coloro, che o con figli, o sceuri di questi lasciano stretti Congiunti, fusse stato effetto di suggestioni, e non mica della sua volontà; vieppiù che i Nipoti commoranti in Trentola furono di tuttocciò ignari ; talche la Vedova ebbe in oltre tutto l' agio di nascondere quanto di più considerevole vi era in quel retaggio , del quale non curò neppure far l' inventario.

INtanto i Fratelli di Sagliocco , che nel dì 17. Luglio 1766. col decreto di preambolo furono dichiarati eredi di Maria loro Madre,

dre, *ut fol.* 59., e come tali divennero eziandio eredi del di loro Avolo, si lusingarono di non incontrar dubbio pel godimento del territorio, e pella metà di que' beni antichi del zio, che vi erano a piacere della Vedova solamente rimasi.

Ma oh quanto riuscì vana, e fallace di costoro la speme, tuttocchè ben conceputa ella fusse; se nel tempo stesso, siccome il dissi, si brigarono per escluderli dal territorio il Monastero, Domenica, e Giuseppe Donadio, e la suddetta Vedova, la quale pretese altresì di escluderli, almeno in buona parte, dalla metà de' beni antichi, che a loro, e alla suddetta Domenica certamente spettava.

IN quanto alle vicendevoli pretensioni della Vedova Lombardo, e de' Fratelli Sagliocchi, queste rimasero tutte sopite, compensate, ed estinte nella transazione, fra di loro con tutte le sollennità seguita nel dì 19. Settembre 1768., *ut a fol.* 160. *ad* 170.

Fralle gare suddette due ricorsi eransi fatti dalla Vedova Lombardo, uno cioè del primo di Agosto 1766., in cui disse, essere l'enfiteosi trasmessibile eziandio agli Eredi stranieri; e perciò a lei, qual'erede di suo Marito, spettare i moggi 27. del territorio, in esclusione nommeno de' Sagliocchi, che di Giuseppe, e di Domenica Donadio, domandando inibirsi la G. C., siccome seguì. Ma senza essersi notificato veruno degl' Interessati, *ut fol.* 4.

E quantunque fin dal dì 6. Gennajo di quell' anno si fusse la Vedova convenuta colla suddetta Domenica, che questa soltanto, finche avesse vita, godesse moggi 10. del territorio conteso, *ut a fol.* 71. *ad* 76., pure nel descritto di lei ricorso di ciò veruna menzione vi si legge, e nè tampoco parlò di migliorie, o di altro.

La seconda istanza si portò nel dì 5. Giugno 1766., in cui, producendo l'istrumento di convenzione, fatta con Domenica, e il decreto di preambolo, con cui fu dichiarata erede del Marito, *ut fol.* 68., domandò, essere ella mantenuta nel possesso di moggi 17., e Domenica di moggi 10., e che (senza mutarne sillaba) a' Fratelli di Sagliocco nessuna ragion competea, *attesa la concessione, e la massima legale*: e pella metà de' beni antichi doversi impartire il termine. Ma questa istanza, buttata negli atti senza monizione, neppure notificata si scorge, *ut fol.* 69. & 70.

Vale a dire, che ad istanza di Costei non eravi giudizio alcuno *formiter* instituito contro de' miei Clienti, Questi all' incontro con suppliche, e con replicate istanze aveano le di loro ragioni dedotte così ad esclusione di tutti, e specialmente della Vedova, dal territorio suddetto; come pella metà de' beni antichi, *ut fol.* 7. *fol.* 52. *ad* 55. *fol.* 66. & 77.

E nel dì 16. Maggio 1768. in contraddittorio con tutti gl' Interessati, e specialmente colla Vedova, fu impartito il termine, col sequestro del territorio, e della metà de' beni antichi, *ut fol.* 78. *a ter.*

a ter., che pel richiamo di Domenica fu confermato dal S. C. nel dì 20. Giugno di quell'anno, *ut fol.* 82.

Nondimeno sebbene si spedirono le provvisioni pel sequestro, *ut fol.* 86., pure non fu quello eseguito: e nè tampoco fu compilato il termine; poiche con Maria si trattó in seguela l'accordo; e dagli altri non più fu proseguita la lite.

ERano adunque in tale stato le cose, allorchè nel 1768. a dì 19. Settembre si stipulò l'istrumento di convenzione, e concordia fralli Sagliocchi, e la Vedova Lombardo, che intervenne a maggior cautela coll'assistenza di Stefano fu di lei germano, *ut a cit. fol.* 160. *ad* 170. Imperocchè il suddetto Stefano, come troppo accorto, al dire de' Testimonj sopra del VI. articolo, *fol.* 266. *& seqq.*, non istimò di aspettare del promosso giudizio la giudicatura, che propizia mai sperar non potea.

Pretendeano i Sagliocchi di escludere affatto la Vedova dal territorio enfiteotico: Di averne i frutti di anni tre, dacchè morì Antonio fino a quel tempo decorsi: E di ottenere la metà de' beni antichi, insieme co' frutti del triennio; senza veruna deduzione di debiti, a cagion che la Vedova erasi nel retaggio di suo Marito di ribalzo intrusa, senza farne inventario.

All'incontro pretendeasi dalla Vedova, che a lei spettava l'intero territorio, come erede del Marito, fino a tanto che durasse la terza generazione:

E che prima doveansi, dedurre i debiti, e le di lei doti, ed antefato, e poi darsi la metà de' beni antichi.

Tuttocciò fu diffusamente asserito: e si descrissero le vicendevoli ragioni; se dalla Vedova diceasi, essere assolutamente ereditaria l'enfiteosi, tuttocchè chiesiastica, e come tale trasmessibile eziandio agli Eredi stranieri, allegando la decisione 235. del Presidente de' Franchi.

E sosteneasi da' Fratelli 'l contrario ad esclusione degli Eredi estranei, specialmente nel concorso degli Eredi *sanguinis*, e de' successori del primo acquirente Biaggio, come di lui nipoti *ex filia*; e perciò a loro spettare la metà de' moggi 27. di territorio, e l'altra metà dopo la vicina morte di Domenica.

Che non ostava la decisione allegata; se ivi la controversia agitavasi fra il Monastero di S. Pietro Martire padron diretto, e l' Ospedale di A. G. P. erede dell'utile possessore Aurelio Adinolfi; senza il concorso degli Eredi *sanguinis*, e de' successori: Ed essere quella giudicatura più per equità, che per giustizia sortita, dicendo l'istesso Presidente: *Et quod sit Hospitale, & hæres*, non allegarne anche in simile incontro, le giudicature in contrario; oltre al non esservi in quella specie vera enfiteosi; ma piuttosto affitto ad anni 29., facilmente trasmessibile agli Eredi stranieri.

 E che

E che stranissima ella era la pretesa deduzione di doti, e di antefato; laddove di quelle niente costava essersene al Marito pagato; e di questo, qualora dovuto si fusse, come mai pretenderne il pagamento, a cui ella stessa come erede universale sarebbe stata certamente tenuta?

Si asserirono tutti gli atti occorsi nel S. C., e la convenzione seguita fra Maria, e Domenica; senzacchè punto, ne poco si fussero dalla Vedova opposte migliorazioni, forse fatte nel territorio dal di lei Marito; bene intesa di non essere ciò affatto vero, motivo, per cui neppure l'avea prima dedotto in giudizio. Ed indi, precedente il consiglio de' rispettivi Savj, ecco come il tutto fu convenuto, eseguito, e transatto.

CHe de' moggi 27. del territorio ne godessero moggi nove la Vedova, moggi nove Domenica, e moggi nove i Sagliocchi, a' quali rimanessero anche i moggi 18. nella morte di quelle.

Che de' ducati 94. 50. dovuti agli stessi Sagliocchi per i frutti de' moggi nove fino a quel tempo decorsi, oltre al canone soddisfatto, se ne pagassero dalla Vedova soltanto ducati 63., e si rilasciassero alla medesima gli altri ducati 31. 50.

Che fra' beni antichi si computassero solamente la Casa, e il giardino; senza comprendervi altro, dal di cui valore prima si avessero a dedurre ducati 345. di debiti ereditarj, e del dippiù la metà si dividesse fra' Sagliocchi, e Domenica; senza punto considerarsene i frutti del decorso triennio.

A quale delle Parti littiganti fusse una tal convenzione propizia, non ci vuol troppo a giudicarlo; ed io lo dimostrerò frà poco. Intanto quella eseguita, si videro i Sagliocchi senza piati; se il Giuseppe Donadio tralasciò allora la disperata sua impresa.

MA non durò neppure per uno intero biennio la calma; giacchè la morte di Domenica Donadio, accaduta in Giugno 1770., riaccese la lite prima nella G. C., indi nel S. C. presso gli atti precedenti fra i Sagliocchi, e Francesco Arbitrio, vedovo del secondo letto, ed erede di quella, rispetto a' beni antichi rimasi nel di lei retaggio, *ut a fol. 87. ad 99.*

Ed allora fu che videsi pella prima fiata comparire in giudizio il Proccuratore del Monastero, il quale con istrano modo, senza supplica, domandò con istanza, che l' intero territorio spettava a Giuseppe Donadio, *ut a fol. 100. ad 106. & 109.* E giova il credere, che ad istigazione di Costui fusse il suddetto Proccuratore ricorso per opprimere i poveri Sagliocchi.

Questi però, ad oggetto di non littigar con tanti diversi Avversarj, stimarono, anche col propio pregiudizio, di accordarsi coll' Arbitrio pella metà de' beni antichi; e perchè il Monastero non si valesse della divisione del territorio, si obbligarono di corrispon-

dere

dere alla Vedova di Antonio, per quanto avesse vita; ciò che; dedotto l' annuo canone, rendeano i nove moggi di territorio, vale il dire annui ducati 68. 50.

Indi domandarono, che attesi tuttocciò, fussero mantenuti nel possesso de' moggi 27. di territorio; giacchè pella morte di Domenica, e pella convenzione con Maria, ad essi loro interamente spettavano. Così vi prestarono il consenso la stessa Maria, e l' Arbitrio, *ut fol.* 114. 115. *& a ter.* E nel dì primo Giugno 1771., intesi 'l Monastero, e il Donadio, che soltanto erano nel giudizio rimasi, si ordinò, che il sequestro de' moggi 27. di territorio rimanesse presso degli stessi Sagliocchi, colla cauzione, che si prestò da Pietro Lombardo fratello della Vedova, *ut fol.* 116. *&* 117.

LA Determinazione Reale del dì 7. Agosto 1771., pel riguardo de' beni enfiteotici chiesiastici, segnò il fine alla strana pretendenza del Monastero; siccome la convenzione colla Vedova, e la morte di Domenica decrepita, e senza discendenti, avea altresì le pretensioni di queste affatto risolute, ed estinte.

Talche rimase soltanto in giudizio il Donadio, contro del quale i Sagliocchi, e la Vedova Lombardo instituirono unitamenre il giudizio per ducati 300., dal medesimo dovuti al fu Biaggio Donadio, insieme coll' interesse di anni 50., *ut a fol.* 182. *ad* 196.

Ma sebbene anche sopra di ciò caduto fusse il termine, ch' erasi impartito ad istanza del Donadio, *ut a fol.* 141. *ad* 143., pure fu compilato soltanto da costui; se la Vedova, a suggestione del medesimo (come giova il credere), senza voler più proseguire, insieme con i Sagliocchi, contro di Costui l' intrapreso giudizio; in Febbrajo 1773. di nuovo ricorse contra ogni pensamento, al S.R.C., allorchè stava per decidersi la Causa fra il Donadio, e i Sagliocchi, che poi fu decisa colla sentenza del dì 22. Marzo, con cui ne rimasero i miei Clienti pienamente assoluti, *ut fol.* 198.

ELla produsse una supplica, in cui pella prima volta espose, che dal di lei Marito Antonio eransi fatte migliorazioni, ed aumenti nel territorio del valore *quasi* di ducati *quattromila*.

Indi epilogando i fatti occorsi, e le convenzioni seguite fra essa lei, la difonta Domenica, e i Fratelli di Sagliocco, soggiunse di essere stata in quelle ingannata colla sola riserba della terza parte del territorio; quando l' enfiteosi era ereditaria, e come tale trasmessibile eziandio agli Eredi stranieri; onde potea in quella succedere essa Vedova, qual' erede di suo Marito.

Disse in oltre, che sebbene qualche ragione fusse assistita a' Sagliocchi pella metà de' beni antichi; pure ne venivano esclusi pella

 rinun-

rinunzia materna; cosa veramente nuova, e strana a sentirsi.

Ripetè, che le migliorie manofatte dal Marito, e dal tempo quasi nel valore di ducati *cinquemila*, non erano soggette nè alla concessione enfiteutica, ne alle consuetudini; onde ben potea in beneficio di lei l' istesso suo Marito disporne: senzacchè vi potessero avere ragione alcuna i Sagliocchi, o il Donadio; e perciò nella convenzione ingannata, e lesa.

Conchiudendo, che ad essa Supplicante era pervenuta la notizia di non essersi tali sue ragioni dedotte, nè fatta veruna difesa dal suo Proccuratore; tuttocchè si era prefisso il giorno per decidersi la Causa fra il Donadio, e i Sagliocchi; quindi perchè non rimanesse indifesa (senza sapersi per qual giudizio) domandò, che nell' ispedirsi la causa suddetta tuttocciò si proponesse; e in tal modo ne ottenne la Regia decretazione, *ut fol.* 177. & 178.

A bene intenderla con questa supplica non può sapersi qual giudizio mai si fusse dalla Vedova instituito, se di rescissione della convenzione pella supposta lesione: se per le sognate migliorie, di cui non erasi nella convenzione parlato: se pella metà de' beni antichi, che volesse ripetere, o per altro; giacchè niente di tuttocciò colla formalità dovuta domandato si legge.

Nondimeno nella sentenza, promulgata pella Causa fra' Sagliocchi, e il Donadio, così sul dedotto nella descritta supplica della Vedova; come nella precedente prodotta in nome di Costei, e de' Sagliocchi contro del Donadio per i ducati 300., come il dissi, fu impartito il termine, *ut cit. fol.* 198.

QUindi allorchè i Sagliocchi videro impegnata la Vedova a compilare contro di loro il termine, *ut a fol.* 202. *ad* 205., senza sapere però sopra di qual giudizio; stimarono di esporre in piena supplica le di loro ragioni, ed eccezioni, specialmente pel spergiuro, così per escludere la Vedova dalle vaghe, e vane sue mal dedotte pretendenze; come perchè privata dell' usofrutto vitalizio de' nove moggi di territorio, astretta prima venisse alla restituzione de' frutti riscossi dacchè lasciò il Marito di vivere, importanti più di ducati cinquecento, al supplimento della metà de' beni antichi, senza la mal fatta deduzione de' debiti, e alla rifezione di tutte le spese, che per colpa di lei soffrivano, *ut a fol.* 206. *ad* 210.

Quale supplica, colla commessa all' istesso Signor Commessario, notificata: ed ordinato, che sopra del di lei tenore dovesse correre l' impartito termine, *ut a fol.* 211. *ad* 216., si è questo già compilato coll' esame tanto della Vedova *a fol.* 225. *ad* 256., quanto de' Fratelli Sagliocchi *a fol.* 265. *ad* 276.

E dopo essersi ad istanza della stessa Vedova fatta nel dì 9. Agosto scorso la pubblicazione, *ut fol.* 259., nel dì 21. detto inutilmente ottenne l' abilitazione dal giuramento, in cui proccurò inconsiderata-

ratamente di far comparire la presentata sotto il dì 9., vale a dire giorni 12. prima di uscire alla luce, *ut fol.* 257. *a ter. & 258.*, perchè si credesse da allora ottenuta, per evitare l' evidente eccezione del spergiuro, in cui ella era già senza rimedio incorsa.

Domandò la ripulsa de' Testimonj de' Sagliocchi, che dopo di essersele accordata rinunziò, *ut fol.* 277. *&* 278. E questi sono i fatti finora occorsi, nel di cui racconto ho dovuto per dura necessità, fuori del mio costume, diffondermi.

Dovendosi adunque in tali termini questa causa decidere, sperano i miei Clienti, che dal S. C., ributtate le vaghe pretensioni della Vedova, che di per se stesse affatto insussistenti dimostransi, e per tali saranno ad esoberanza brievemente da me dimostrate; abbiasi a deferire a quanto si è da loro domandato con assai migliori ragioni; se provocati dalla stessa Vedova, ben possono esclamare: *Salutem ex inimicis nostris, & de manu omnium, qui oderunt nos*; giacchè altrimenti aurebbero forse taciuto, o differito il ricorso, quantunque notabilmente pregiudicati, ed oppressi.

La convenzione recò alla Vedova sommo profitto, senza del minimo suo pregiudizio, e danno.

EGLI è troppo noto, che sia la transazione *de re dubia, & lite incerta non gratuita pactio L. 1. D. de transact.* E al dir di *Merlino* nella *decis.* 163. *est recessus a lite, & actione mota, & movenda, & dicitur quasi transitus ab actione.*

PER la metà de' beni antichi pretendea la Vedova escluderne i Sagliocchi, a cagione della rinunzia, fatta dalla di loro Madre. Io mi arrossisco di brigarmi a dimostrarne la stranezza, a non dir altro, perchè mi abuserei della bontà de' dottissimi Signori Ministri, che giudicar lo debbono.

Erasi da lei occultato quanto di antico, e di moderno lasciò il Marito, alla sola eccezione della casa, e giardino, che occultar non poteansi; e per tal motivo non volle far l' inventario; eppure il Marito fu uno de' più ricchi Cittadini di Mileto; talchè molto ricca ella nella di lui morte ne rimase, siccome sopra del III., e dell' VIII. articolo si è da' Testimonj concordemente deposto, *fol.* 266. *& seq.*

Qual mai fu in tali circostanze l' accordo? Già il dissi. Che furono prima i debiti tutti dedotti: Che nessuna considerazione si ebbe dell' Inventario non fatto: Che de' frutti decorsi niente se ne conseguì da' Sagliocchi: E che, oltre a' mobili antichi occultati, rimasero interamente alla Vedova sei fusti di quattro botti l' uno, un ti-

un tinaccio; il vinacciaro, ed altro antico, che soltanto sopra del II. articolo si è potuto da' Testimonj deporre.

Dio buono! Da ciò chi mai rimase pregiudicato, e leso? La Vedova; o piuttosto i Sagliocchi a ricolmo? Non ci vuol molto a deciderlo.

IN quanto al territorio enfiteutico, pretendeasi dalla Vedova che fusse ereditario; e perciò a lei spettare come del Marito erede, in esclusione de' Nipoti discendenti ed eredi *sanguinis*.

Nel testamento di Antonio non leggesi parola di questo territorio; ben sapendo di non essere affatto trasmessibile agli Eredi stranieri. Egli non potea dunque disporne; ed oltre a ciò di disporne non ebbe mai volontà.

Ludovisio nella *decis.* 271. al *n.* 1. ci fa sentire; *Nam quoad bona emphyteutica non dicitur impugnare testamentum; quia non veniunt sub generali institutione, Bart. in l. ut jusjurandi §. si liberi D. de oper. libert., cum aliis per Surd. consl.* 395. *n.* 18. E così deciso dalla Ruota ci attesta. E il Beltramino ivi aggiugne: *Quod procedit etiamsi Testator habeat Facultatem disponendi de dicta emphyteusi; nam adhuc non venit in generali institutione bonorum, Aret. consl.* 53. *n.* 16. *Surd. decis.* 93. *per tot.*

Dal testamento adunque veruna ragione potea derivarne alla Vedova. Ma nell'istrumento della concessione si parlò più volte di Eredi.

Senza quì ripetere quanto dissi, riguardo all'istrumento tutto difforme dal Rescritto di Roma, e dal decreto del Delegato, da' quali non poteansi le Parti, e molto meno il Notajo, punto nè poco alienare, se quelli davano allora tutto il vigore al contratto, giusta l' avviso del Presidente nella *cit. dec.* 235., farò che per me ad esoberanza risponda il Bertacchino, il quale nel suo repertorio *in v. emphyteusis* ecco come ragiona:

Emphyteusis stipulata pro se, & hæredibus intelligitur de liberis, & non de extraneis, Bald. in l. liberti C. de oper. libert., & in l. fin. C. de hæred. instit., per Bart. in l. gallus §. etiam de lib. & post.

Pro se & hæredibus debetur filiis non hæredibus Bald. in l. filius fam. §. cum quis de leg. 1., *& in c. l. jusjurandi Salyc. in l.* 2. *quæst.* 20. *de jur emphyt. Paul. de Castr. in l. tale §. fin. D. de pact. Alex. in l. quod dicitur de v. o., & in cons.* 9., *ubi quod si concedatur pro se, & hæredibus non veniant extranei.*

Pro se, & hæredibus, si sit concessa ab Ecclesia, intelligitur pro suis; eo modo, quo jure sui capiunt, ut in §. sui instit. de hæred. qualit. & diff. Imol. & Alex. in d. l. quod dicitur, ubi plenius per Alex., qui post. Imol. dicit, quod tunc transit etiam ad Nepotes ex filia.

Ecclesiastica nunquam transit ad hæredes extraneos; sed solum ad descendentes, Glos., Bart., Bald., Ang., Imol., & alii in l. etiam sol. matrim., & plenius per Alex. cons. 79. *cap.* 4. Così pure scrisse Alciato nel *cons.* 29. *n.* 2., dicendo essere questa la comun sen-

ten-

tenza de' DD., ed altri, che per brevità si tralasciano.

Or se in tali termini alla Vedova, a cui niente spettar potea, furono de' frutti di nove moggi da' Sagliocchi rilasciati duc. 31. 50., e alla medesima, finchè vivesse, lasciato di nove moggi l'intero frutto, immune dall'annuo canone, per cui finora ne ha conseguito più di duc. 500, e moltoppiù di questi rimanea a conseguirne, anche senza menar vita lunga, se non si fusse a una tal convenzione con poca prudenza opposta; di grazia quale de' Contraenti fu in quella pregiudicato, e leso?

La Determinazione Reale del dì 7. Agosto 1771. non può giovare alla Vedova; Ma solamente a' Sagliocchi.

A Quanto io dissi mal potendo il dotto Avversario rispondere, forse ricorre alla Determinazione Sovrana, che avvenuta tre anni dopo della convenzione, dichiarò allodiali i beni enfiteutici chiesiastici; e perciò da poterli anche agli Eredi stranieri trasmettere, così pel tempo decorso, come per l'avvenire; giacchè nella descritta supplica leggesi *obiter* fatta menzione di questa nuova Decisione Reale.

Ma chi nol conosce, che ciò sarebbe di animo affatto disperato l'impresa, senza sperarne sollievo; onde sarei dispensato eziandio dal rispondervi? Eppure per disgombrare da' miei poveri bersagliati Clienti il male impresso timor panico, nato dalle millanterie della Vedova, debbo oltre al bisogno brigarmi.

Antonio Donadio voglio credere che fu un'uomo dabbene; ma non giunse mai ad avere lo spirito Profetico, per cui sei anni prima di accordarsene la facoltà, avesse inteso di comprendere nell'instituzion generale di erede eziandio il territorio enfiteutico a pro di sua moglie, per conseguirlo anni VI. dopo la di lui morte.

Allorchè nel 1768. seguì la transazione, e concordia non eravi certamente una tal facoltà di disporre. Nella *l.* 20. *C. de transact.* abbiamo: *Non minorem auctoritatem transactionum, quam rerum judicatarum esse, recta ratione placuit. Si quidem nihil ita fidei congruit humana, quam ea, quæ placuerant custodiri.*

Nell'ipotesi adunque, che, quanto fu transatto col giurato strumento, si fusse con sentenza nel 1768. deciso; potrebbe forse questa rivocarsi a motivo del Real Dispaccio tre anni dopo avvenuto? Certamente che nò. Come dunque con tanta franchezza pretendersi di doversi la transazion rivocare?

E se coll' istessa Real Carta si fussero annullati tutti quei testamenti, ne' quali da' Mariti si leggessero instituite eredi le Mogli; potreb-

trebbe la Vedova, dopo della transazione, rimaner priva del retaggio di suo Marito? Senza dubbio esclamarebbe nò nò: Alla transazione, e al decreto di preambolo sicuramente ne appello. Come dunque a suo favore contra de' sventurati Fratelli pretenderlo?

Nella *L. 19. C. de transact.* fu sinodalmente deciso: *Sub prætextu instrumenti post reperti transactionem bona fide finitam rescindi, jura non patiuntur*. E nella *l. 29.* del *cit. tit.* si conferma lo stesso.

Il Duareno nel *tit. de transact.* al *cap. 2. §. deinde* il primo, allegando la descritta *L. sub prætextu*, ecco come con chiarezza somma conchiude: *Postremo quod de vi, & effectu transactionis dictum est, locum habet etiamsi post transactionem instrumenta reperta sint, quibus possit Adversarius, se non fuisse obligatum ostendere, ejusq. rei possit fidem Judici facere*.

Il Donello nella *L. Imperatores 35. n. 50.* al *lib. 27. de re judic.*, a norma della stessa *L. sub prætextu*, scrive: *At quid si is, qui nova instrumenta reperit, iisq. nunc utitur, dicat, se eorum instrumentorum facultatem antea habere non potuisse? Nè sic quidem audiendus est. Nam nec transactiones bona fide interpositæ prætextu instrumentorum postea repertorum, quamvis ea Adversarius antea non habuerit, retractantur*.

Afflitto nella *decis. 268. n. 2.* avvertisce di non doversi, pella fermezza de' contratti, attendere ciò, che indi per accidente avvenga: *Debet attendi*, sono sue le parole, *causa naturalis, non quod accidentaliter contingit; quia causa naturalis vincit accidentalem L. qui habens D. de tut.*

La transazione fu lesiva per i Sagliocchi: E non già per la Vedova.

Allorchè nel 1768. seguì la convenzione, egli è certo, che sopra del territorio enfiteutico nessuna ragione, ed azione poteasi vantar dalla Vedova. Or se questa, oltre al profitto, e rilascio sopra de' beni antichi, ebbe, senza pesò di canone, il frutto di moggi nove, *vita durante*, del territorio stesso, vale a dire più de' ducati mille, computando la di lei vita a norma del conto Testo nella *l. hæreditatum*; con qual nuova Legge, e con quale ignota ragione chiamarsi lesa in quel contratto, da cui riconosce oh quanto grande il non dovuto vantaggio?

Che per giudicarsi di lesione abbiasi sempremai ad attendere il tempo del contratto; e non già quel che dopo avvenga per non pensato accidente; non credo possa cadere in dubbio; se la stessa ragion naturale lo detta; poichè altrimenti non essendovi mai sicura fermezza de' più sollenni contratti, non vi sarebbe mai veruno litig-

litiggio estinto, nè veruno Contraente quieto:

Ed oltre a quanto dissi, perchè l' Avversario di nuovo al Real Dispaccio non avesse inutilmente a ricorrere: senza niente porvi del mio, conviene che si ricreda coll'autorità delle Leggi, e colla comun sentenza de' DD.

Nella *decis.* 406. *n.* 9. ecco quanto a tal proposito scrive il Ludovisio: *Et potius præsumptio sumi debeat a statu, in quo reperiebatur ante contractum, quam ab eo, qui post contractum intervenit ex traditis per Menoch. de præsumpt. lib.* 1. *q.* 24. E nel *n.* 12. prosiegue a dire: *Cum falsa causa causa non potest dici, quæ a principio est vera, & postea deficiat, Bald. in L.* 1. *n.* 11. *C. de cond. indeb., & facit regula tradita per Bart. in l. si rem meam, quod in concernentibus validitatem contractus semper inspicitur tempus contractus.*

Il Cardinal di Luca però con maggior chiarezza nel *disc.* 1. *de alienation.* al *n.* 46. scrive: *Eadem utilitas tamen regulari debet, attento tempore contractus, quando eam adesse sufficit; non cura i, an superveniens accidentalis rerum mutatio damnum causet., dum poterat etiam causare lucrum d. decis.* 339. *n.* 10. *p.* 4.

Nel *disc.* 73. *de Regalib.* al *n.* 4. lo ripetè dicendo: *Regula est, ut ad effectum læsionis attendendum sit tempus initi contractus, & non quod deinde casualiter contingit., quia sicut casus dedit damnum, ita poterat etiam dare commodum ad tex. in l. de. fideicomm. C. de transact. Mantic. de tacit. lib.* 4. *tit.* 7. *n.* 30. *Afflict. decis.* 17. *Surd. de alim. tit.* 9. *quæst.* 41. *n.* 21. Lo stesso avvisò nel *disc.* 156. *n.* 11. del *cit. tit.*

E nel *disc.* 5. *n.* 28. *in miscell.* dopo varie ragioni conchiude: *Ac propterea intrat recepta, & in Foro quotidiana conclusio, quod ad regulandam transactionem, ejusque justitiam, seu læsionem respectivè, inspiciendum est tempus, in quo illa prodiit, & quæ opiniones tunc tenerentur, non autem tempus præsens, ut in specie apud Ottbobon. decis.* 25. *n.* 11., *cum pluribus seq., & sæpius advertitur.*

E l' istesso Ludovisio nella *decis.* 454. *n.* 9. avvertisce: *In transactione comprehenditur tota causa, cum petitio sit generalis, & transactio etiam generalis, procul dubio ad omnia referri debet, l. sub prætextu C. de transact.*

La Vedova cosa mai pretendea? Non altro che il poter succedere nell' enfiteosi, comecchè straniera Erede ella fusse. Questa, deposto ogni dubbio, era antica, perchè acquistata dal Padre di Antonio; qualora dunque fusse stata trasmessibile agli Eredi estranei, la metà per forza delle nostre costumanze sarebbe in tale ipotesi spettata a' Sagliocchi; onde rimanea soltanto il dubbio sopra dell' altra metà di moggi 13. e mezzo, colla rata del canone.

In riguardo di questa vana pretensione ella ottenne il notabil profitto sopra de' beni antichi, e in oltre moggi IX. di territorio,

vita durante. E perchè tanto vantaggio? Non per altro, se non perchè si estinguesse a mezzo corso la lite: *Et transactio tunc est, cum verè transigitur, idest cum ita disceditur a lite, ut nulla amplius sit actio, quod fit non nudo pacto; sed sublata ipso jure per acceptilationem, aut alio modo actione*, sono parole improntatemi dal Donello *lib.* 12. *de jur. civ. cap.* 10. *n.* 60.

Quì però tardi mi avveggo di essermi senza veruno bisogno diffuso; imperoche la Sovrana Determinazione rispetto alla qualità de' beni Chiesiastici siccome comprende generalmente tutti per l' avvenire; così pel tempo decorso abbraccia soltanto quelli, sopra de' quali non siavi giudicatura, ovvero transazione seguita; e ciò senza punto immutare la legge del sangue, col preferire forse a' Congiunti gli Estranei; giacchè il pensare altrimenti sarebbe lo stesso che sconvolgere le Leggi tutte, e ridurre *ad pristinum* le cose giudicate, o transatte, per cui siansi già terminate le liti. Cosa oh quanto lontana dalla mente dell' nostro Amabilissimo Sovrano, inteso sempremai a stabilire il giusto, e l' onesto, ad estirpare le liti, e ad evitare l' inutil dispendio fra' suoi troppo avventurosi Vassalli.

Al considerarsi tuttocciò, vi sarà forse chi tuttavia ostinato sostener voglia, contra la mente del Sovrano, contra la disposizion delle Leggi, e contra il comun sentimento de' DD., che nella transazione del 1768. fusse stata per ombra lesa la Vedova; quando lesi oltremodo ne rimasero i miei disgraziati Clienti?

La pretensione delle migliorazioni, ed aumenti al sommo insussistente, di ogni ragion sfornita, e chiaramente inefficace, e vana.

NElla transazione però non si parlò punto nè poco delle migliorazioni, ed aumenti, fatti da Antonio nel territorio conteso: E nè tampoco eransi nel precedente giudizio dedotti. Questi nella descritta supplica si sono pella prima fiata esposti: e sonosi parimenti nel valore di ducati 5000. provati. Dunque basteranno, senza bisogno di altro, a rescindere quella transazione, da cui la Vedova un danno cotanto smoderato raccolse.

Così m' immagino, che dirà Costei, che molto ben conoscendo malagevole (a non dire ingiusta) la pretension di succedere, è ricorsa unicamente all' altra del tutto nuova delle migliorazioni; lusingandosi di potersi per tal riguardo la transazione rescindere. Ma quanto vada ella errata, lo dimostrano a gara i fatti, e le ragioni, per cui la verità non può non rendersi, anche in mezzo dal bujo, risplendente, e palese. Si

SI vogliono le migliorazioni fatte da Antonio fino al 1765. che terminò suoi giorni: Importavano la strabbochevol somma di ducati 4000., anzi di 5000., siccome ci si vuol dare ad intendere; E perchè non dedurle ne' replicati ricorsi da lei fatti fino al tempo della convenzione, almeno per far comparire meno strana, e meno ingiusta l'impresa? E come non farne uso nella transazione stessa, seguita col consiglio de' Savj, e coll'aura del di lei troppo accorto Fratello, perchè meno apparisse de' sventurati Sagliocchi il sommo pregiudizio, e il danno?

Dirà forse, che a lei erano ignote? Dio buono! Come di tali, e tante migliorie crederla ignara; quando queste doveano esser fatte in quel tempo appunto, che per lunga stagione fu ella Moglie di Antonio; e laddove il territorio era alla di loro casa contiguo? Oda dunque ciò, che nella *L. 15. C. de resc. vend.* le rimprovera il Testo: *Neque enim inanibus immorari sinatur objectis, ut vires locorum sibimet causatur incognitas, qui familiaris rei scire vires, vel merita, atque emolumenta antea debuerat.*

Nò, che non fu l'ignoranza; ma fu dimenticanza, dirà forse? Per crederlo dovrebbe riputarsi vero il favoloso effetto dell'acqua del Fiume Lete: e che questa si fusse poi digerita dopo il giro di anni sette.

Neppure fù per oblio; ma perchè stimavano di non poterle allora pretendere. Dio buono! E non poteano da' loro savj informarsene? *Si quis peritiores non consulit, manifesta culpa est, quæ ex usfectionem non meretur*; così risponde il Donello sulla *L. si per ignorantiam C. de condict. indeb.* Ah che la verità mal può occultarsi! Come poteva Ella, e il Fratello farne parola, quando di migliorazioni non eravi neppure il segno?

Se nel 1695. fu conceduto il territorio per seminabile, e fornito di pioppi, e di viti latine: E se il Canone si offerì da' Fratelli anche maggior dell'estaglio, che fino a quel tempo ne avea il Monastero riscosso; dove mai sono gli edifizj, e gli aumenti, che ora si esagerano con inaudita sfacciatezza?

MA il territorio non rende al presente il duplicato del canone? E verissimo. Ma nel 1695. dovea rendere moltoppiù del canone; se altrimenti sarebbero stati troppo melensi i due Fratelli massari di faticare solamente pel Monastero; e il dippiù dipende dall'aumento del tempo, di cui sicuramente non è la Vedova erede; essendo a tutti noto, che dopo il giro di ormai un Secolo i territorj sieno *ultra dimidium, imo ultra bessem*, avanzati di prezzo, perchè accresciuto per ben tre volte più di allora il Popolo, sono delle vettovaglie, del vino, e di ogn'altro i prezzi altresì notabilmente avanzati.

Item advertendum, quod notabile emolumentum referendum quoque veniebat meliorationi intrinsecæ, fortè ex beneficio mutationis temporum,

rum, *ob notabiliter excretum pretium omnium bonorum*, *tam in proprietate*, *quam in usufructu*, così fin da molti anni scrisse il Cardinal di Luca nel *disc.* 71. *de emphyt.* al *n.* 8. E da quel tempo in quà quanto più sono i prezzi alterati?

Così ancora si è deposto da' Testimonj de' Sagliocchi, che han voluto confessare il vero, sopra del IX., e X. articolo, dicendo di non esservi aumenti manofatti; ma solamente del tempo, *ut fol.* 266. *a ter.* & *seq.*

E i Testimonj della Vedova, per non disgustarla, e per non deporre il falso, non senza stranezza però, han detto, che attesa la rendita attoale del territorio, dedotto il canone, il dippiù alla ragione del 4. per cento componea la somma di duc. 4005. E che nel 1726., quando morì suo Padre, Antonio avea trovato il territorio *di raro arborato*, *e vitato*, *ut fol.* 225. & *seq.*

A ben sentirla questi Testimonj, che, a guisa di Pappagalli, han ripetuto quanto erasi nella supplica, e negli articoli della Vedova esposto, vorrebbero, che per ridurre più spesso *il raro* arbusto vitato vi si fussero piantati da Antonio più di 30 mila pioppi con viti, oltre a quei, che vi stavano, per verificarsi il di loro calcolo di ducati 4005. Piacesse al cielo, e quì dicessero il vero; perchè il territorio non sarebbe più di moggi XXVII., ma almeno di moggi seicento, per esser capace di 50 m. pioppi con viti, quanti a loro senso ne vorrebbero fra gli antichi, ed i nuovi tuttavia esistenti. Sventurati Sagliocchi, condannati a sentire un paradosso sì strano, che farebbe prorompere a riso anche un Eraclito!

A smentir nondimeno questi sciagurati Testimonj, che han saputo così ben calcolare, per averne maggior guiderdone dalla sconsigliata Vedova, venga Viviano Cirocco, il quale nella *discept.* 57. *n.* 41. dice così: *Hæc autem melioramenta minime liquidari possunt.*, *nisi prius verificato antiquo statu rei melioratæ Bart. in l. si negotia D. de negot. gest.*, e vi siegue di DD. una ben lunga serie.

Or se questi Testimonj tutti nel 1695. o non erano mal nati ancora, o taluno era bambolo; come mai poteano lo stato di allora sapere, per deporre le migliorazioni poi fatte? E se le Parti stesse con giuramento asserirono di essere nel 1695. il territorio, *non di raro*, ma tutto arborato, e vitato; a che più badarsi a soffrir di Costoro le inettitudini, e i paradossi?

Ciova il credere, che nel giro di anni 78. in luogo de' pioppi, e viti seccate taluni tratto tratto siansi surrogati. Ma questo non merita di esser battezzato per migliorazioni, ed aumenti: *Melioramenta vero facta pro manutentione bonorum non veniunt in æstimatione*, *cum illa Possessor facere teneatur l. agri D. de usufr. l. penult. D. de impens. in reb. dot. fact. Jason in l.* 1. *C. de jur. emphyt. Castr.*

conf. 270. *lib.* 2. *Seraph. decis.* 413. *n.* 4. Egli è lo stesso Viviano, che così scrive nella *discept.* 50. *n.* 86.

Manfrella nell'osservazione alla *decis.* 120. di Capecelatro *lib.* 1. *n.* 7. appunto nella specie dell'enfiteosi avvertisce: *Nisi meliorationes in plantationibus consisterent, quas reficiendas non esse, pluries censuit Rot. Rom. coram Rojas dec.* 116. *n.* 8., *& coram Durano decis.* 338. *Merl. dec.* 118. *n.* 15.

Il Salgado nella *dec.* 53. *n.* 42. sostiene lo stesso, dicendo: *Eodem modo responsum est ad praetensam deductionem pro plantatione vitium, & arborum; quia nec probantur necessariae, nec utiles; imo ex ipsis testibus apparet* (siccome appunto nella presente specie si avvera), *plures vites, & arbores adfuisse de tempore, quo dominus Primicerius intrusus fuit in possessione bonorum, & in puncto vitium est optimus text. in Cod. Gregor. l.* 1. *de reivind.* . . . *Eadem responsio adaptatur ad praetensionem sumptuum pro palis ad vitium sustentationem positis.*

MA i Testimonj della Vedova han deposto, che Biaggio Donadio, divenuto negli ultimi anni di sua vita a un di presso scemonito, abbandonò la coltura del territorio, che si addossò Antonio suo figlio. Dove si volesse ciò creder vero, nessuna ragione potrebbe vantarne la Vedova; ed eccone la teorica di Andreoli nella *contr.* 390. *n.* 49. & 50., che vedesi ne' proprj termini di questa ipotesi; *Obiicitur etiam impensa libr.* 2000. *pro meliorandis terris incultis; sed praeter quam quod id probatum non extitit., imo contrarium; Respondetur, quod cultura neglecta non ponitur inter deteriorantia; & propterea praedium melius cultum non dicitur melioratum, Merl. decis.* 705. *sub n.* 8. *&* 9. *Immo plantationes arborum, & vitium juxta multorum sententiam non reficiuntur, quasi non sint perpetuo durature, Rot. recent. decis.* 650. *n.* 5. *p.* 2. *Merlin. decis.* 119. *n.* 11.

Il Facchineo nelle sue controversie al *cap.* 92. ecco come conchiude, eziandio qualora di molta considerazione le miglioraziomi si fussero: *Verum, istis non obstantibus, contrariam sententiam veriorem esse puto cum Francisco Sarmiento lib.* 3. *select. interpret. cap.* 4., *nimirum ejusmodi meliorationes ad Dominum pertinere, non autem ad Emphyteutam, vel ejus haeredem. Eo magis quia Emphyteuta ex natura contractus emphateutici tenetur fundum, ac rem meliorare, ut verbum ipsum ostendit, quod significat meliorationem, seu plantationem; consequenter non potest meliorationes factas repetere; facit enim id, quia tenetur; unde nec non potest parere liberationem, & repositionem L. qui hominem §. ult. D. de solution.*

E il Presidente de' Franchi nella *decis.* 191. *n.* 2., tuttocchè avvertisse le ragioni dell'Enfiteota; pure fa la seguente spiegazione: *Tenetur enim Emphyteuta, secundum Cumanum ubi supra, meliorare refectionibus minimis, & quotidianis, & debita agrorum cultura; non*

novis

novis aedificiis magnis sumptibus. E dove mai sono nel territorio conteso questi nuovi edifizj, fatti con rilevante dispendio?

Volendo nondimeno (senza porre il vero in oblio) accordare alla Vedova, che i rari pioppi, e viti si fussero aumentati con altri nuovi dal Marito: Che potesse ciò ascriversi a miglioraziome: E che a lei com'erede ne fusse dovuto il compenso; vale a dire di accordargli tuttocciò che pretende; E volendo anche supporre, che 200., ò 300. alberi surrogati si fussero, senza neppure considerarsi, che l'istesso Antonio ne godette per lunga stagione il vantaggio; eziandio col prezzo de' pioppi antichi caduti, o seccati; a che mai si ridurrebbe una tal pretendenza, per cui tanto rumore si è fatto, se nonche a pochi ducati?

Mio non è il sentimento; ma ciò deriva dalla massima, da' DD. comunemente adottata, che tali miglioraziomi si debbano *prout impensum*, & *non prout melioratum*, siccome ci si attesta dal Tesauro nella *decis.* 251., allegando la *l. in fundo D. de reivind.*, con lunga serie di DD. Ed ecco a che andarebbero a ridursi, eziandio nell'ipotesi, quei ducati 4005., ò 5000., che con inodita franchezza dalla Vedova voleansi sicuramente ripetere; dopo di averne conseguito ad esoberanza il compenso.

Fermezza della transazione.

QUantunque alla verità de' fatti, sinceramente esposti, e all' efficacia delle allegate ragioni di per se stessa venga meno, e dileguisi la mal pretesa rescissione di quel giurato strumento, che recò non alla Vedova, bensì a' miei Clienti smoderato pregiudizio, e danno: e che per più anni si è religiosamente eseguito; pure affinchè neo di dubbiezza non vi rimanga, farò che parlino per me le Leggi, e i Dottori.

Nel *lib.* 14. *de jur. civ.* al *cap.* 14. *n.* 40. il Donello scrive: *Quod transactionis nomine datur, non datur ulla necessitate praecedente cogente; sed ob causam futuram, ut a lite discedatur; quae causa cum sequuta est, satis est causae ad datum retinendum; quamvis nihil antea debitum fuerit l. in summa de condict. l.* 1. *D. de condict. cau. dat.*

Il Duareno nel *tit. de transact. cap.* 2. §. *deinde* il primo ci lasciò regiſtrato lo stesso: *Deinde*, eccone le parole, *quod diximus transactione litem finiri adeo verum est, ut etiam si transactio sit facta de causa, ex qua non erat obligatus is qui transegit, non audiatur allegans nullam fuisse causam transigendi L. nec intentio* 23. *fera enim nimis est illa allegatio post transactionem l. in summa C. de cond. indeb.*

Il Brunnemanno sulla *cit. l. in summa* dice: *Ex hoc* §. *colligitur*, *tran-*

transactionem ob enormissimam læsionem non rescindi; *quia quæ ma-*
jor læsio esse potest, *quam ubi res nulla subest*? E sulla *l.* 78. *ad S. C. T.*
al §.2., dopo di avere ripetuto, che nelle transazioni non abbia
luogo la *l.* 2. C. *de resc. vend.*, nel *n.* 5. conchiude: *Inter omnes*
tamen convenit juratam non esse rescindendam.

Il Cardinal di Luca nel *disc.* 120. *de feud.* al *n.* 8. nell' adottare la
descritta massima soggiugne: *Multo igitur magis in præjudicium ipso-*
rummet transigentium, *qui regulariter probibitionem babent impugnan-*
di factum proprium, *quoties magna*, *&* *plusquam enormis læsio*, *re-*
gulanda non ex solo valore bonorum, *vel jurium*; *sed ex æstimatione*
dubii eventus, *rescindendi facultatem non tribueret.*

E nel *disc.* 20. *de usuris* al *n.* 8. scrive: *Ideoque non videtur quo-*
modo dubius litis eventus ita æstimari valeat, *quod desuper cadere*
possit læsio enormissima, *nisi ageretur de lite omnino calumniosa vel*
collusiva. E non credo ci voglia molto per giudicare a quale de'
Littiganti prima della convenzione meglio si adatti l' eccezion
trascritta.

Andreoli nella *contr.* 432. *sub n.* 17. *Necesse est*, ci dice, *quod alle-*
gans enormissimam læsionem concludentissimis probationibus eam pro-
bet, *non quidem babito respectu ad valorem rei*; *sed ad dubium litis*
eventum, citando varie decisioni della Ruota, e lunga serie
di DD.

Egli è vero che taluni DD. han sostenuto la rescissione eziandio pel-
la lesione enorme; ma tutti convengono nel caso di esservi con-
corso apertamente il dolo, siccome ci si attesta dal moderno Man-
frella nell' osservazione alla *decis.* 149. di *Capecel.* al *lib.* 2.
n. 5. dicendo: *Placuit tamen Legislatori*, *transactionem*, *læsione ul-*
tra dimidium concurrente, *rescindi*, *sed ratione Doli*. E dopo di
avere riferito il vario sentimento de' DD., conchiude colla comu-
ne presso di Antonio Gabrieli, che abbia luogo soltanto nella le-
sione enormissima, e non già dove fusse più della metà!

Nella specie presente, dove vogliasi considerar Dolo, questo avven-
ne contro de' Fratelli, specialmente nell' occultazione de' beni;
affinchè gli occultati non si computassero nel retaggio, e i debiti
si estinguessero sul prezzo della casa, e giardino, che occultar
non poteansi.

Ma dove di grazia vi fu la lesione enormissima, o molto enorme,
per cui giustificar si potesse il richiamo della Vedova, almeno
per non farlo comparir collusivo, ed astioso, a non dirlo calun-
nioso, ed ingiusto?

Non

Non può la Causa decidersi, se prima la Vedova non restituisca quanto colla transazione ottenne.

MA tempo è ormai di far soffrire alla Vedova la pena, giustamente dovuta pella sua tracotanza nell'impugnare quella convenzione, da cui riconobbe il suo notabil vantaggio; con restituire i duc. 500., che finora per forza, e in esecuzione di quella ha riscossi; E senza più pretendere il pagamento degli annui duc. 68.. 50. pel frutto de' moggi nove del territorio. Essendo ripugnante alle Leggi tutte Naturali, delle Genti, e Civili, che nel tempo stesso possa impugnare la transazione, e goderne frattanto gli effetti; ed all' incontro i Sagliocchi soggiacere al dispendio della lite, all'evento di quella, ed eseguire intanto la stessa transazione, che si pretende dall' Avversaria rescindere.

Non ignoro le varie decisioni sopra di un tal punto avvenute. Ma le circostanze particolari, che in questa Causa concorrono, mi fan credere che ombra di dubbio pella restituzione incontrar non si possa; vieppiù che altrimenti valerebbe di esempio per occuparsi tuttogiorno con capricciose liti 'l Foro. *Nam transactio tanquam individua debet in totum approbari, vel in totum reprobari l. 1. D. de resc. vend. l. Litigatores D. de arbitr.*, al dir di Altogrado nel *cons.* 3.

Il più volte citato Donello sulla *l. non minorem C. de transact.* al *n.* 4. insegnò: *Ea est autem vera, & perfecta transactio, qua Creditor pactus est, se a lite discessurum, ut etiam re vera litem, & actionem jure Civili finiret; quod qui fecit, sine dubio promissam sibi eo nomine pecuniam recte petet, l. cum mota sup. eod. Quod si litem non finivit, non habet is quidem petitionem pecuniæ pacto promissæ d. l. sive*.

Il Brunnemanno sulla *l. si diversa C. de transact.* uniforme alla Chiosa, ed a quanti mai la stessa legge comentarono, al *n.* 10. avvertisce: *Collige etiam, eum, qui vult impugnare transactionem, debere prius restituere ea, quæ per transactionem accepit*.

Così pure scrissero Ludovisio nella *decis.* 335., ed ivi Beltramino, e nella *decis.* 418., Graziano nel *cap.* 767. *n.* 68., il Savelli *in v. transactio n.* 17. *& n.* 22., il Reggente Capecelatro nella *decis.* 149. *n.* 16. *lib.* 2., che così ci attesta dal S. C. deciso, Afflitto nella *decis.* 220. *per tot.*, ed ivi Ursillo al *n.* 2.

Vero si è, che vi furono eziandio giudicature contrarie, riferite dal Giorgio nella conta sua allegazione; ma quelle sono avvenute allorchè non solamente trattavasi di enormissima lesione; ma in oltre, senza bisogno di pruove, compariva manifesto il dolo; ciò, che